

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

Proposte di modifica

Scuola

1. Idonei concorsi
2. Proroga validità idonei 30% concorsi PNRR
3. Assegnazione provvisoria figli fino a 16 anni
4. Mobilità Intercompartimentale
5. Ricostruzione di carriera paritarie
6. Graduatoria concorso Funzionari EQ — D.D. 3122/2024
7. Proroga validità graduatorie progressione facenti funzione

Ricerca

8. Proroga delle procedure di stabilizzazione e valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca
9. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti Pubblici di Ricerca.
10. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e Istituzioni di Ricerca
11. Misure a sostegno delle Assunzioni negli Enti e istituzioni di Ricerca
12. Disposizioni in materia di valorizzazione dei Ricercatore e Tecnologi degli enti pubblici di ricerca.

AFAM

13. Inquadramento degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo nell'area del personale docente
14. Disciplina della mobilità del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica mobilità AFAM
15. Disposizioni in materia di valorizzazione degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Università

16. Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università
17. Riconoscimento del periodo pre-ruolo nella figura di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track (RTT)
18. Tecnologi a tempo indeterminato

ART. 5
(Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

Scuola

1.

Idonei concorsi

Al comma 2 dopo le parole “*concorsi ordinari*” si aggiunge in fine “*e dei concorsi di cui ai DD.DD. 1546 del 7 novembre 2018 e 510 del 23 aprile 2020*”.

Motivazione:

L'intervento è finalizzato a estendere la disciplina che consente il mantenimento nelle graduatorie concorsuali anche ai candidati risultati idonei nell'ambito delle procedure di cui ai decreti dipartimentali n. 1546 del 7 novembre 2018 e n. 510 del 23 aprile 2020.

Si tratta di procedure concorsuali che hanno interessato un numero significativo di aspiranti docenti e che, per effetto dei successivi interventi normativi e delle modifiche intervenute nel sistema di reclutamento, hanno registrato tempi di espletamento e di scorrimento delle relative graduatorie particolarmente dilatati. Tale situazione ha determinato il rischio concreto che candidati che hanno superato una procedura pubblica, dimostrando il possesso delle competenze richieste per l'insegnamento, siano cancellati dalle relative graduatorie.

2.

Proroga validità idonei 30% concorsi PNRR

Al comma 2 si aggiunge in fine

Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, al primo periodo sono soppresse le parole “*per un triennio*”.

Motivazione: La proposta è finalizzata a consentire il mantenimento oltre il termine triennale delle posizioni dei candidati idonei che, in applicazione della normativa vigente, sono stati successivamente integrati nelle

graduatorie dei concorsi PNRR entro il limite del 30 per cento dei posti messi a concorso, acquisendo a tutti gli effetti la collocazione nelle graduatorie dei vincitori.

3.

Si aggiunge in fine il comma

Assegnazione provvisoria figli fino a 16 anni

Al fine di favorire la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, al personale docente è sempre riconosciuta, nell'ambito delle procedure annuali di mobilità, la facoltà di presentare richiesta di assegnazione provvisoria nel luogo di residenza del figlio purché rientrante nell'età dell'obbligo scolastico.

Motivazione: L'attuale disciplina della mobilità e delle assegnazioni provvisorie, pur prevedendo specifiche forme di tutela delle esigenze familiari, non garantisce in modo generalizzato la possibilità per il personale docente con figli in età scolare di richiedere l'assegnazione provvisoria nella località di residenza dei figli. Tale situazione può determinare rilevanti difficoltà organizzative, soprattutto nei casi in cui il docente sia titolare di una sede di servizio distante dal luogo di residenza della propria famiglia.

La misura proposta intende pertanto assicurare, nell'ambito delle procedure annuali di mobilità, una possibilità effettiva di ricomposizione della dimensione familiare e lavorativa, consentendo al docente di presentare richiesta di assegnazione provvisoria nel luogo di residenza del figlio, qualora questi rientri nell'età dell'obbligo scolastico.

La previsione risponde a esigenze di tutela della famiglia e della genitorialità e si pone in coerenza con i principi costituzionali di protezione della famiglia e dell'infanzia, nonché con l'obiettivo di favorire una più equilibrata conciliazione tra responsabilità familiari e lavorative.

4.

Mobilità Intercompartimentale

Si aggiunge in fine il comma

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale docente, educativo, ATA e assunto nel profilo funzionario con incarico di elevata qualificazione.”

Motivazione: L'art. 47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni. Ebbene, il personale del MIM è l'unico ad essere vincolato anche in particolare, per i funzionari con incarico di elevata qualificazione. Infatti, con la riforma degli ordinamenti professionali (Decreto Brunetta Dl 80/2021) operata in tutti i comparti del

pubblico impiego si sono limate le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Pertanto anche il funzionario con incarico inquadrato nell'area EQ (ex Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) è divenuto al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti acquisendo pertanto il diritto alla mobilità intercompartimentale. Un'ulteriore esclusione dalla mobilità intercompartimentale di detto personale integrerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 co. 2 Cost., disciplinando in modo analogo situazioni sostanzialmente diverse, esponendo l'amministrazione anche ad un pericoloso contenzioso giudiziale.

5. Ricostruzione di carriera paritarie

Si aggiunge in fine il comma

Ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, è riconosciuto il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, purché riferito ad attività curricolari e svolto per almeno centottanta giorni per anno scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accertamento e validazione dei periodi di servizio prestati nelle scuole paritarie ai fini del riconoscimento di cui al comma 1-bis.

Motivazione: L'emendamento mira ad assicurare il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo nelle scuole statali.

6. *Graduatoria concorso Funzionari EQ — D.D. 3122/2024*

Dopo il comma 2 si inserisce il presente

«2-bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024: a) salvo che la proroga non sia già stata disposta da altre disposizioni medio tempore intervenute, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria è prorogata fino al 31 dicembre 2028, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) sono istituite, presso ciascun Ufficio scolastico regionale, graduatorie regionali permanenti ad esaurimento, valide fino al totale esaurimento degli idonei e comunque non oltre l'espletamento di una nuova procedura concorsuale per il medesimo profilo, che potrà essere indetta solo previa integrale assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti; c) a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è riconosciuta ai candidati risultati idonei la possibilità di aderire, su base volontaria, a procedure di mobilità interregionale per la copertura dei posti vacanti nelle regioni in cui permangono carenze di organico, tramite una graduatoria nazionale di mobilità alimentata dalle manifestazioni di interesse presentate presso l'Ufficio scolastico regionale di appartenenza; d)

in attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e ai sensi del D.P.C.M. 26 giugno 2015, la graduatoria può essere utilizzata, previo accordo tra amministrazioni, anche da altre Pubbliche Amministrazioni per la copertura di posti vacanti nel medesimo profilo professionale o equivalente, nell'ambito della stessa regione; e) ai fini della copertura dei posti vacanti di Funzionari EQ con incarico di DSGA, gli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a includere negli interPELLI annuali anche i candidati risultati idonei o vincitori del concorso, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e delle priorità territoriali.»

Motivazione: Il comma 2 dell'articolo 5 già disciplina la cancellazione dalle graduatorie concorsuali per i docenti neoassunti: è quindi il punto di aggancio più coerente per un nuovo comma sulla graduatoria del concorso Funzionari EQ, anch'essa materia di graduatorie concorsuali. Il pacchetto persegue il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico per 1.435 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (D.D. n. 3122 del 12 dicembre 2024), evitando nuovi bandi fino all'assunzione di tutti gli idonei, e ne favorisce la mobilità interregionale, l'apertura ad altre amministrazioni e l'accesso agli interPELLI per i posti vacanti, in coerenza con i principi di buon andamento, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Il D.L. 162/2019, art. 5, comma 10, costituisce un precedente reale di proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici nel comparto istruzione tramite Milleproroghe; l'art. 4, comma 9, del D.L. 25/2025 ha già disapplicato per le graduatorie approvate nel 2025 il meccanismo del c.d. "taglia-idonei".

7.

Si aggiunge in fine il comma

Proroga validità graduatorie progressione facenti funzione

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria relativa alla procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al Decreto Ministeriale n. 74 del 12 aprile 2024, è prorogata fino al 31 dicembre 2028.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazione: L'emendamento è volto a prorogare la validità della graduatoria relativa alla procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al Decreto Ministeriale n. 74 del 12 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di consentirne il pieno utilizzo.

La proroga, operante entro il 31 dicembre 2028, si giustifica in relazione ai limiti delle facoltà assunzionali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto degli articoli 6 e 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

Ricerca

8. Proroga delle procedure di stabilizzazione e valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca.

Si aggiunge in fine il comma

All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

Motivazione: al fine di garantire la funzionalità delle istituzioni nonché la prosecuzione del processo di stabilizzazione del personale precario in servizio pluriennale presso gli EPR si rende necessario prorogare i termini previsti dall'attuale norma.

9. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti e le Istituzioni di Ricerca.

Si aggiunge in fine il comma

All'art. 4 comma 7-bis del Decreto-legge del 14/03/2025 n. 25 sono aggiunte le seguenti parole:

“Il rimanente 50 per cento delle risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa.”

Motivazione: in analogia a quanto attuato per il settore Università è necessario rimuovere il vincolo stringente di destinazione che lega l'erogazione delle risorse alla partecipazione ad “appositi progetti finalizzati” che limita la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo della ricerca. L'obiettivo è quello di consentire un incremento salariale e fornire agli Enti maggiori strumenti di valorizzazione del personale in base alle effettive esigenze di ciascuna istituzione, ivi comprese lo sviluppo delle carriere.

Le risorse sono già stanziare dalle rispettive leggi di bilancio citate.

10. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca



Si aggiunge in fine il comma

All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:

4-septies. “Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio”.

Motivazione: nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.

11. Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca

Si aggiunge in fine il comma

All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente:

4-octies. “Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2025, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.”

Motivazione: in considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l'adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.

12. Disposizioni in materia di valorizzazione dei Ricercatore e Tecnologi degli enti pubblici di ricerca.

Si aggiunge in fine il comma

All'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente comma:

“7-quater. Al fine di garantire la specificità professionale e sostenere lo sviluppo di carriera del personale ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Tali risorse sono specificamente destinate al finanziamento delle procedure selettive per le progressioni di carriera di ricercatori e tecnologi, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 310 lettera b) della legge 234/2021, n. 234.”

Motivazione: è necessario garantire ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) adeguate prospettive di sviluppo professionale. Il sottofinanziamento cronico delle progressioni di carriera (ex art. 15 - CCNL) rischia di accelerare la fuga dei migliori talenti verso l'estero o il settore privato.

AFAM

13. Inquadramento degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo nell'area del personale docente

Si aggiunge in fine il comma

In considerazione della natura artistica ed esecutiva delle funzioni di accompagnamento e collaborazione pianistica e clavicembalistica, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il reclutamento degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ha luogo nell'ambito dell'area del personale docente, secondo le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, nel settore artistico-disciplinare relativo all'accompagnamento pianistico e clavicembalistico individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, n. 128.

Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nella figura professionale di cui all'articolo 164 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, nonché il personale eventualmente ancora in servizio nei ruoli degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, transita, a domanda, nell'area del personale docente, nel settore di cui al comma 1. Il transito è disposto mediante trasformazione del posto di provenienza nel corrispondente posto della dotazione organica del personale docente della medesima istituzione, effettuata con il decreto di cui al comma 4 all'esito della ricognizione nazionale delle domande, in deroga alle ordinarie procedure di programmazione delle dotazioni organiche di sede e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Al personale transitato l'anzianità di servizio maturata è riconosciuta ai fini giuridici ed economici.

Le graduatorie vigenti per il reclutamento a tempo indeterminato e determinato della figura di cui all'articolo 164 del citato contratto collettivo restano efficaci e sono utilizzabili per l'accesso al profilo di cui al comma 1, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 4.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, ivi comprese la ricognizione nazionale delle domande di transito, l'individuazione dei posti oggetto di trasformazione ai sensi

del comma 2, la tabella di corrispondenza del trattamento giuridico ed economico e la disciplina transitoria dei rapporti di lavoro in corso.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il transito di cui al comma 2 e le assunzioni di cui al comma 1 sono disposti nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e restano subordinati al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

Motivazione: Gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo svolgono nelle istituzioni AFAM una funzione artistica ed esecutiva quotidiana: l'accompagnamento nelle lezioni di canto e di strumento, negli esami, nei saggi e nelle produzioni artistiche delle istituzioni. Le stesse specifiche professionali definite in sede negoziale – conoscenze specialistiche in ambito pianistico e clavicembalistico, tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale, padronanza dei repertori dell'accompagnamento e delle prassi esecutive dei diversi stili ed epoche, ivi compreso il teatro musicale – descrivono un profilo integralmente artistico, cui si accede con la medesima formazione accademica dei docenti del comparto.

L'anomalia dell'inquadramento attuale. – Nonostante ciò, l'articolo 164 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha collocato la figura nell'Area dei Funzionari, settore di supporto all'attività didattica, con applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo. Si tratta di una soluzione che contraddice la tradizione dell'ordinamento: il testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disciplinava l'accesso ai ruoli degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori congiuntamente a quello del personale docente, con il medesimo canale – per metà mediante concorsi per titoli ed esami e per metà mediante graduatorie nazionali – come tuttora richiamato dagli stessi provvedimenti autorizzatori delle assunzioni AFAM. Nell'ordinamento didattico vigente esiste del resto uno specifico settore artistico-disciplinare docente dedicato all'accompagnamento pianistico (già CODI/25, oggi confluito nel corrispondente settore individuato dal decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128): la medesima funzione è dunque oggi esercitata, nella stessa aula, da personale docente e da personale inquadrato come tecnico-amministrativo. Il disegno di legge A.S. 1701 aggraverebbe ulteriormente tale arretramento, riconducendo la figura a un'area di supporto.

L'inquadramento amministrativo di una funzione artistica determina una disparità di trattamento manifestamente irragionevole tra soggetti che svolgono attività sostanzialmente identiche, svaluta professionalità di elevata qualificazione, rende il comparto meno attrattivo per i migliori esecutori e alimenta rivendicazioni e contenzioso sull'esatta qualificazione delle mansioni. La collocazione nell'area docente restituisce coerenza al sistema, in armonia con i principi di ragionevolezza e di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il comma 1 dispone che, a regime, il reclutamento degli accompagnatori avvenga nell'area del personale docente, secondo le ordinarie procedure del regolamento di cui al d.P.R. n. 83 del 2024, nel settore artistico-disciplinare dell'accompagnamento. Il comma 2 consente al personale di ruolo attualmente inquadrato ai sensi dell'articolo 164 del CCNL – nonché all'eventuale personale residuo dei ruoli di cui al testo unico n. 297 del 1994 – di transitare a domanda nell'area docente: il transito opera mediante trasformazione del posto di provenienza nel corrispondente posto docente della medesima istituzione, disposta con decreto ministeriale all'esito di una ricognizione nazionale delle domande, in deroga alla programmazione di sede, così da garantire uniformità di applicazione sull'intero territorio nazionale e da sottrarre l'attuazione della misura alle

determinazioni delle singole istituzioni, con riconoscimento dell'anzianità maturata. Il comma 3 salvaguarda le graduatorie vigenti, a tutela del personale precario già selezionato. Il comma 4 demanda a un decreto ministeriale le modalità attuative e la tabella di corrispondenza. Il comma 5 reca la clausola di invarianza e la subordinazione al regime autorizzatorio vigente.

L'operazione è una riqualificazione a saldi di organico invariati: ogni transito opera mediante trasformazione del posto tecnico-amministrativo di provenienza nel corrispondente posto docente – un posto cessa, un posto nasce – senza alcun incremento della dotazione organica complessiva e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate. Non si istituiscono nuovi posti né si attribuiscono diritti soggettivi all'inquadramento.

14. Disciplina della mobilità del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Si aggiunge in fine il comma

Le procedure, i criteri, le precedenze e i termini della mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono definiti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante apposito contratto collettivo integrativo nazionale, sottoscritto ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto legislativo tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca, da concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo nazionale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di mobilità recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, e dai relativi atti attuativi. A decorrere dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari e amministrative incompatibili con la disciplina contrattuale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La contrattazione di cui al comma 1 si svolge nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.».

Motivazione: La mobilità del personale delle istituzioni AFAM è stata storicamente disciplinata in sede negoziale, mediante accordi nazionali sottoscritti tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo il modello proprio dell'intero comparto. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ha attratto la materia alla disciplina regolamentare e amministrativa, mentre il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha degradato la partecipazione sindacale sulla materia da contrattazione a mero confronto nazionale.

2. L'esito applicativo. – Le conseguenze di tale assetto si sono manifestate con la prima applicazione delle nuove procedure. Il confronto sulla mobilità per l'anno accademico 2025/2026, svoltosi tra maggio e giugno 2025, si è concluso senza intesa: tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto – CISL FSUR,

FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS CONFESAL, Federazione GILDA-UNAMS e ANIEF – avevano formulato in un documento unitario richieste di gradualità e di garanzia, integralmente respinte dall'amministrazione. Il 1° settembre 2025 il Ministero dell'università e della ricerca ha quindi pubblicato il verbale di confronto privo della sottoscrizione di alcuna organizzazione sindacale, imponendo unilateralmente, con il relativo allegato, i criteri vincolanti per i bandi di mobilità, successivamente attivati con la nota ministeriale n. 13499 del 6 novembre 2025. Una materia che incide direttamente sul rapporto di lavoro – la sede di servizio, il trasferimento, la vita professionale e familiare del personale – risulta così regolata da un atto unilaterale dell'amministrazione, respinto dall'intero fronte sindacale.

3. Le criticità di merito. – Il nuovo impianto subordina il trasferimento a una valutazione di congruità delle esperienze e delle competenze del richiedente rispetto al settore di destinazione, rimessa a commissioni di sede, che può condurre a dichiarare non idoneo al trasferimento anche un docente di ruolo con decenni di servizio nel medesimo settore artistico-disciplinare: una figura priva di riscontri nel restante pubblico impiego, dove la mobilità del personale di ruolo sul medesimo profilo non è soggetta a nuove verifiche di idoneità. Ne derivano incertezza applicativa, disomogeneità tra sedi e un prevedibile incremento del contenzioso.

4. Il principio. – La mobilità attiene ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e rientra pertanto nell'area naturale della contrattazione collettiva, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con l'articolo 39 della Costituzione. Nel comparto scuola – appartenente al medesimo comparto contrattuale Istruzione e ricerca – la mobilità del personale è infatti disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto tra amministrazione e organizzazioni sindacali: non si giustifica che, all'interno dello stesso comparto, al solo personale AFAM sia riservato un regime unilaterale e amministrativo.

5. Il contenuto della proposta. – Il comma 1 restituisce la disciplina della mobilità – procedure, criteri, precedenze e termini – alla contrattazione collettiva integrativa nazionale, da concludere entro centottanta giorni. Il comma 2 assicura la continuità delle procedure, mantenendo in via transitoria l'applicazione delle disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore del contratto, con cessazione di efficacia delle sole disposizioni incompatibili. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. La proposta non incide sui volumi assunzionali, sulle dotazioni organiche né sulle risorse: interviene esclusivamente sulla fonte di disciplina della materia, riportandola alla sua sede propria.

15. Disposizioni in materia di valorizzazione degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Si aggiunge in fine il comma

Al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure concorsuali pubbliche, di contenere il ricorso ai contratti a tempo determinato e di assicurare la continuità didattica e il buon andamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le graduatorie delle selezioni pubbliche per titoli ed esami di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, comprensive degli elenchi degli idonei, conservano validità fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, e comunque non oltre l'anno accademico 2028/2029.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco nazionale degli idonei di cui al comma 1, articolato per settore artistico-disciplinare. Nell'elenco sono inseriti, a domanda, i soggetti collocati in qualità di idonei nelle graduatorie di cui al comma 1 che non siano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM statali. Il medesimo decreto definisce la tabella di corrispondenza tra i settori artistico-disciplinari delle procedure di provenienza e i settori di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, n. 128, nonché le modalità di ordinamento degli iscritti sulla base del punteggio conseguito nella procedura di provenienza.

3. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027, le istituzioni AFAM, per la copertura dei posti vacanti e disponibili del proprio organico, ferma restando la priorità delle graduatorie nazionali vigenti, attingono all'elenco nazionale di cui al comma 2, secondo l'ordine di punteggio, prima dell'indizione di nuove procedure concorsuali per il medesimo settore artistico-disciplinare. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83.

4. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale, i soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso ammessi a partecipare alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato indette dalle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, in deroga ai requisiti di partecipazione ivi previsti. Ai fini di cui al presente comma, nonché ai fini dell'inserimento nelle graduatorie nazionali, il superamento delle selezioni pubbliche di cui al comma 1 è equiparato al superamento di un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo restano subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo ___, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di valorizzazione degli idonei delle selezioni pubbliche».

Testo alternativo

1. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, i soggetti collocati, in qualità di idonei, nelle graduatorie delle selezioni pubbliche per titoli ed esami di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono ammessi a partecipare alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato indette dalle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del medesimo regolamento, in deroga ai requisiti di partecipazione ivi previsti. Le istituzioni AFAM possono altresì attingere, per la copertura di posti vacanti e disponibili del medesimo settore artistico-disciplinare, ferma restando la priorità delle graduatorie nazionali vigenti e previa pubblicazione di apposito avviso, alle graduatorie degli idonei approvate da altre istituzioni, secondo l'ordine di punteggio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni conseguenti restano subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

Motivazione: In attuazione dell'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il decreto ministeriale 29 marzo 2023, n. 180, ha disciplinato le prime selezioni pubbliche per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti delle istituzioni AFAM dopo oltre vent'anni: procedure concorsuali di sede, con commissioni giudicatrici, prove selettive e graduatorie di merito. Ad esse si sono aggiunte, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, le procedure di cui all'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Al termine di ciascuna procedura, accanto ai vincitori, sono stati approvati gli elenchi degli idonei: candidati che hanno superato tutte le prove di una selezione pubblica, dimostrando il possesso dei requisiti artistico-professionali richiesti, senza tuttavia risultare vincitori per il numero limitato di posti banditi.

Tali idonei versano oggi in una condizione di sostanziale inutilizzabilità. Le graduatorie sono impiegabili esclusivamente dall'istituzione che ha bandito la procedura, senza alcuna portabilità nazionale; il loro utilizzo è meramente facoltativo, come da ultimo confermato dalla nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 6324 del 30 giugno 2026, che, nel dettare le indicazioni operative per l'anno accademico 2026/2027, ha ribadito la priorità delle graduatorie nazionali e la mera facoltà, per le istituzioni, di attingere alle graduatorie di cui al d.m. n. 180 del 2023, ove ancora valide. Soprattutto, con l'entrata in applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, l'articolo 17, comma 9, riserva la partecipazione alle procedure di reclutamento della fase transitoria – fino alla conclusione della prima tornata dell'abilitazione artistica nazionale – esclusivamente a coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali ovvero a coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto.

Ne deriva un esito paradossale: chi ha superato una selezione pubblica nazionale per titoli ed esami – la procedura più rigorosa e selettiva conosciuta dal comparto – ma non ha maturato trentasei mesi di servizio è escluso dalle procedure concorsuali oggi indette dalle istituzioni; è invece ammesso chi ha superato una mera selezione per l'inclusione in una graduatoria di istituto, purché assistito dal requisito di servizio. Si tratta di una disparità di trattamento manifestamente irragionevole, in tensione con i principi di eguaglianza, di accesso ai pubblici uffici mediante concorso e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione: il superamento di un concorso pubblico, anziché costituire titolo di valorizzazione, si traduce in una condizione peggiore.

Le selezioni di cui al d.m. n. 180 del 2023 sono state espletate con oneri a carico dell'erario: commissioni giudicatrici, procedure amministrative, prove selettive. Non utilizzare le relative graduatorie significa

disperdere l'investimento pubblico già sostenuto e, al contempo, duplicare i costi mediante l'indizione di nuove procedure per posti che potrebbero essere coperti da personale già selezionato. Nel frattempo, i medesimi posti continuano a essere coperti mediante contratti a tempo determinato, alimentando quella reiterazione dei rapporti a termine che espone lo Stato al contenzioso risarcitorio, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, cause riunite C-22/13 e altre).

La proposta dà puntuale attuazione all'ordine del giorno 9/2393/17 (prima firmataria on. De Palma), approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 2025, in sede di esame del disegno di legge in materia di semplificazione normativa (A.C. 2393). Con tale atto di indirizzo la Camera ha impegnato il Governo a consentire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei delle procedure concorsuali AFAM prima dell'indizione di nuovi bandi ovvero, in alternativa, a istituire una graduatoria nazionale degli idonei. Le due soluzioni indicate dall'ordine del giorno trovano entrambe traduzione nel presente articolato: l'istituzione dell'elenco nazionale degli idonei (comma 2) realizza la seconda; lo scorrimento prioritario rispetto all'indizione di nuove procedure (comma 3) realizza la prima. L'emendamento si limita dunque a trasporre in norma primaria un indirizzo che la Camera ha già formalmente espresso e che il Governo ha accolto: in sua assenza, l'impegno assunto resterebbe privo di seguito concreto.

La medesima direzione è stata da ultimo confermata, in termini generali per l'intero pubblico impiego, in sede di esame della legge di bilancio per il 2026, con l'approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la limitazione dell'indizione di nuovi concorsi per profili professionali già presenti in graduatorie vigenti, privilegiando lo scorrimento degli idonei. Il principio della valorizzazione degli idonei quale strumento di economicità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa costituisce dunque un indirizzo ormai consolidato dell'attuale Parlamento, di cui la presente proposta rappresenta la naturale declinazione per il comparto AFAM.

La parità di trattamento con il comparto scuola. – Nel comparto scolastico il legislatore è recentemente intervenuto proprio nella direzione qui proposta: il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha previsto, all'articolo 2, l'integrazione delle graduatorie dei concorsi banditi dal 2023 con i candidati idonei, fino al trenta per cento dei posti messi a concorso, nonché l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di elenchi regionali degli idonei dei concorsi banditi dal 2020, cui attingere per la copertura dei posti residui. Il principio della valorizzazione degli idonei è dunque già stato affermato dall'ordinamento per il personale docente della scuola: la sua mancata estensione al personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra comparti del medesimo sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il comma 1 conserva la validità delle graduatorie, comprensive degli elenchi degli idonei, fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale e comunque non oltre l'anno accademico 2028/2029, così da evitare che le idoneità decadano nelle more della piena attuazione del nuovo sistema di reclutamento. Il comma 2 istituisce, con decreto ministeriale e senza nuovi oneri, l'elenco nazionale degli idonei, articolato per settore artistico-disciplinare, con la tabella di corrispondenza rispetto ai nuovi settori di cui al d.m. 12 febbraio 2025, n. 128: è la soluzione della portabilità nazionale, che consente a tutte le istituzioni di attingere a professionalità già selezionate. Il comma 3 stabilisce che le istituzioni, ferma restando la priorità delle graduatorie nazionali, attingano all'elenco nazionale prima di indire nuove procedure concorsuali per il medesimo settore: lo scorrimento prioritario, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Il comma 4 ammette gli idonei, fino alla conclusione della prima tornata abilitativa, alle procedure di reclutamento indette ai sensi

dell'articolo 17, comma 9, del d.P.R. n. 83 del 2024, in deroga ai requisiti ivi previsti, ed equipara il superamento della selezione pubblica per titoli ed esami al superamento del concorso selettivo per le graduatorie di istituto. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e conferma la subordinazione delle assunzioni al regime autorizzatorio vigente.

La proposta non istituisce nuovi posti né attribuisce diritti soggettivi all'assunzione: si limita a modificare i canali di copertura di posti già esistenti, già finanziati e già autorizzati – da ultimo con il d.P.C.m. 4 febbraio 2026, che ha autorizzato per l'anno accademico 2025/2026 una spesa complessiva di euro 19.247.398,50 per il reclutamento a tempo indeterminato – nel quadro del turn over al cento per cento previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 83 del 2024. Il testo subordinato, di portata minimale, riproduce i soli profili della partecipazione in deroga alle procedure transitorie e della facoltà di scorrimento tra istituzioni.

La proposta emendativa è priva di effetti onerosi per la finanza pubblica, per le ragioni che seguono.

Il comma 1 si limita a prorogare la validità di graduatorie già approvate: si tratta di una norma di conservazione di efficacia di atti amministrativi esistenti, priva di qualunque effetto di spesa.

Il comma 2 istituisce l'elenco nazionale degli idonei mediante decreto ministeriale, con espressa clausola di invarianza. L'elenco è gestibile attraverso le piattaforme informatiche già in uso presso il Ministero dell'università e della ricerca per la gestione delle procedure di reclutamento del comparto (portale delle anagrafiche AFAM e portale dei bandi), senza necessità di nuovi sistemi né di personale aggiuntivo.

Il comma 3 non incrementa in alcun modo le facoltà assunzionali: incide esclusivamente sull'ordine dei canali di copertura di posti vacanti e disponibili già esistenti in organico, già finanziati a legislazione vigente e la cui copertura resta subordinata alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 83 del 2024 e ai relativi d.P.C.m. La sostituzione dell'indizione di una nuova procedura concorsuale con lo scorrimento di una graduatoria vigente determina, semmai, risparmi indiretti, connessi ai minori oneri per il funzionamento delle commissioni giudicatrici e per la gestione amministrativa delle procedure, nonché alla prevedibile deflazione del contenzioso in materia di reiterazione dei contratti a termine.

Il comma 4 è una norma sui requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali: amplia la platea dei candidati ammessi senza incidere sul numero dei posti banditi né sulle risorse destinate alle assunzioni.

Il comma 5 reca la clausola generale di invarianza e conferma espressamente che le assunzioni conseguenti restano subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997 e all'articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021: nessuna assunzione potrà dunque avvenire al di fuori dei limiti di spesa già autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il meccanismo da ultimo applicato con il d.P.C.m. 4 febbraio 2026.

Per le medesime ragioni, la proposta non richiede relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trattandosi di disposizioni prive di effetti finanziari, e supera il vaglio di ammissibilità della 5^a Commissione permanente.

Università

16. Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università

Si inserisce in fine il comma

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
2. Il piano straordinario come disposto dal precedente comma è riservato esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 36 mesi complessivi, anche non continuativi, titolari di contratti di cui all'Articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Assegnista di ricerca), oppure a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 24 mesi titolari di un contratto di cui all'Art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatore a tempo determinato di tipo A).
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 85 Milioni di Euro per l'anno 2026, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".»

Motivazione: La proposta di ANIEF è di finanziare un piano straordinario che preveda un finanziamento complessivo di circa 85 milioni di euro nel 2026, per incrementare l'FFO nel secondo semestre di quest'anno stanziando ulteriori risorse da distribuire agli Atenei, in modo che si renda possibile una finalizzazione con "prese di servizio" orientativamente già dall'inizio del prossimo anno. Consideriamo questa una proposta di buon senso e di entità contenuta: qualora il Governo e il Parlamento riuscissero ad individuare risorse più consistenti, esse darebbero ulteriore spazio a una crescita ancora più rilevante del sistema universitario italiano.

La quantificazione delle risorse da impegnare per questo Piano straordinario per RTT parte dall'assunzione del costo del punto organico (p.o.) di circa 120.000 euro e della quantificazione di una posizione di RTT pari a 0,7 p.o. In merito al rinvenimento della necessaria copertura finanziaria, la proposta punta a reperire le risorse richieste dall'intervento all'interno del "FISPE" (Fondo interventi strutturali di politica economica) 2026, che ha una capienza per l'anno in questione di circa 1 miliardo e 300 mln di euro. Tale intervento andrebbe a rappresentare circa il 6% di tale dotazione finanziaria.

Relativamente ai requisiti di accesso alle posizioni di RTT oggetto del P.S. essi dovranno essere alternativamente i seguenti:

- Aver ricoperto il ruolo di AdR per almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del Bando di concorso;
- Aver ricoperto il ruolo di RTD-A per almeno 24 mesi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

17. Riconoscimento del periodo pre-ruolo nella figura di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track (RTT)

Si inserisce in fine il comma

All'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter ovvero di posizioni ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nel medesimo o in altro Ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. Nel caso di riduzione della durata del contratto, si intende anche anticipato, di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo, il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto. Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall'articolo 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»

Motivazione: Questo emendamento si riferisce ad una criticità nella norma di riconoscimento del periodo pre-ruolo nella figura di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track (RTT) prevista all'art.24 comma 3-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riportata di seguito: *3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno.*

Con riferimento al citato comma 3-bis si evidenzia che questa norma tiene conto unicamente delle nuove figure di Contrattista di Ricerca, titolare di incarico Post-doc e titolare di Incarico di ricerca, mentre le figure esistenti e messe ad esaurimento di Assegnista di Ricerca e Ricercatore a tempo determinato di tipo A continuano ad essere considerate dalla norma di riconoscimento prevista dall'articolo 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la quale presenta una scadenza al 31 dicembre 2026.



Nel quadro normativo che ne seguirebbe avremmo che, a partire dal 1° gennaio 2027, mentre per i titolari di Contratti di ricerca (art.22), di Incarichi post-doc (art.22-bis) e di Incarichi di ricerca (art.22-ter) ci sarebbe una forma di riconoscimento nel caso di successiva immissione nel ruolo di RTT, questo non avverrebbe più per le precedenti figure di AdR (art.22 pre-vigente) e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (art.24, comma 3, lettera A, pre-vigente).

Si evidenzia ulteriormente che, in base all'attuale situazione del sistema universitario, è prevedibile che a partire dal 2027 il numero di giovani che potrebbero trovarsi ad aver concluso, anche da poco, il proprio periodo di Assegno di ricerca o di contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipo A potrebbe essere quanto mai significativo.

Desta particolare preoccupazione il dato secondo cui a novembre 2024 gli RTDA in servizio erano circa 7700 unità (Dati Anagrafe Cineca MUR), e che circa sei mesi dopo si evidenziano ancora 6700 RTDA in servizio.

Questa rilevante diminuzione è avvenuta non solo per effetto, in alcuni limitati casi, dell'upgrade alla figura di RTT, bensì nella maggioranza dei casi per dimissioni e per cambiamenti di prospettiva occupazionale in ambito pubblico o privato, o per opportunità professionali resesi disponibili nel contesto estero.

La soluzione che si propone, per armonizzare questa situazione, è di prevedere, fin da subito, che la nuova norma di riconoscimento, che sarebbe prevista al comma 3-bis dell'art. 24 della legge n. 240/2010 come modificato dal presente emendamento, si applichi anche ai periodi prestati in qualità di Assegnisti di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A, prevedendo che questo riconoscimento non sia cumulabile con quello previsto dall'art. 14, comma 6-duodevices, del DL n.36/2022, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Tra l'altro non è da escludere che giovani che completino un Assegno di ricerca o un contratto da RTD-A non possano successivamente anche essere titolari di Contratti di ricerca, o di Incarichi post-doc, o anche, in alcuni casi, di Incarichi di ricerca, osservazione questa che rende ancor più auspicabile un riconoscimento che tenga conto complessivamente e congiuntamente del periodo trascorso in tutte queste figure precarie.

Inoltre, nella formulazione adottata dal citato comma 3-bis non è chiaro, qualora ci sia una riduzione della durata del contratto, se la valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, venga corrispondentemente anticipata o meno.

Si evidenzia che la criticità diviene evidente qualora la durata del contratto venga ridotta a due anni o meno (la norma prevede che non possa essere ridotta a meno di un anno), perché in questo caso, qualora non si dia modo di anticipare la valutazione di cui all'art. 24, comma 5, questa (dovendo avvenire a partire dalla conclusione del terzo anno, secondo la norma attualmente in vigore), addirittura non si realizzerebbe mai, con una evidente e macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri contratti da RTT con durata pari a 3 anni o superiore.

In altri termini, ne avremmo che per una posizione denominata di Ricercatore in "Tenure-Track" addirittura la "tenure" si perderebbe, cioè non ci sarebbe più, qualora il contratto venga ridotto ad una durata inferiore a 3 anni: una eventualità che sicuramente sarà foriera di problemi per gli Atenei, oltre che per i giovani che ambiscono ad accedere ai ruoli universitari.

La soluzione che proponiamo con questo emendamento è di prevedere esplicitamente nel testo della legge ciò che a nostro avviso è implicitamente previsto, ovvero che, qualora la durata del contratto da RTT venga ridotta, si intende anche corrispondentemente anticipato il termine dal quale è possibile procedere alla valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge n.240/2010, prevedendo, in ogni caso, che questa valutazione non possa essere anticipata anteriormente alla conclusione del primo anno di contratto.

18. Tecnologi a tempo indeterminato

Si inserisce in fine il comma

All'Art. 24-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene aggiunta la seguente norma di prima applicazione:

In via di prima applicazione, su richiesta, il personale dell'area Tecnico-Scientifica, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell'Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del titolo di Dottore di Ricerca in materie coerenti con le attività svolte che svolge attività tecnico-scientifiche viene reinquadrato nel ruolo di Tecnologo.

Ove necessario, al fine di evitare riduzioni del trattamento economico complessivo in godimento, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile.

Il reinquadramento effettuato ai sensi del presente articolo non costituisce nuova assunzione, non determina incremento delle dotazioni organiche complessive ed è finalizzato esclusivamente alla razionalizzazione degli



inquadramenti professionali e alla valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche già presenti nel sistema universitario

Motivazioni: L'Art. 24-ter della Legge n. 240/2010 ha introdotto nell'ordinamento universitario la figura del Tecnologo, fino ad allora assente nelle Università ma da sempre presente negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). Tale figura è stata successivamente contrattualizzata e disciplinata definitivamente in sede ARAN, ricalcando le caratteristiche previste per gli EPR. All'interno degli atenei italiani opera già una parte di personale "tecnico" inquadrato nel settore professionale scientifico-tecnologico, area professionale dei Funzionari (ex D) e delle Elevate Professionalità (EP), in possesso di titoli culturali e scientifici pienamente coerenti con il profilo del Tecnologo e, in molti casi, in possesso del titolo di Dottore di Ricerca. Molti di questi dipendenti vantano, oltre al Dottorato di Ricerca, pubblicazioni scientifiche, incarichi di docenza universitaria, ruoli di responsabilità in progetti di ricerca, attività di trasferimento tecnologico e terza missione. In sintesi essi svolgono attività tecniche e scientifiche del tutto assimilabili a quelle previste per i Tecnologi.

In più occasioni personale universitario con tale profilo è stato associato a Enti Pubblici di Ricerca con il riconoscimento formale della qualifica di Tecnologo. Ne deriva l'anomalia di soggetti inquadrati come "tecnici" presso le Università e come Tecnologi presso gli EPR, pur svolgendo le stesse mansioni.

Un precedente rilevante è rappresentato dalla riforma del 2003 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che assorbì personale universitario docente e tecnico-amministrativo. In quella occasione, ai tecnici D ed EP laureati venne attribuito il ruolo di Tecnologo, riconoscendo la sostanziale equivalenza delle funzioni. Questo caso conferma la legittimità e l'opportunità di un analogo reinquadramento anche nel sistema universitario.

Il provvedimento comporta un costo pressoché nullo dal momento che il personale EP percepisce già uno stipendio uguale o superiore a quello del tecnologo ed il personale Funzionario (ex D) ha molto spesso una anzianità nella categoria tale da avere una retribuzione del tutto simile al tecnologo.

Benefici attesi

Questo provvedimento va a sanare una discriminazione interna che penalizza una parte di personale di alto profilo, rafforza la capacità tecnica e scientifica delle Università.

In questo momento è particolarmente importante motivare e fidelizzare personale qualificato, riducendo il rischio di dispersione verso altri enti che già si sta verificando.

Infine il provvedimento renderebbe effettiva e operativa la figura del Tecnologo universitario, evitando che rimanga un profilo marginale e poco utilizzato.